



COMUNE DI MASSA LOMBARDA

PROVINCIA DI RAVENNA

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale N° 22 del 31/03/2021

Adunanza ordinaria, prima convocazione, seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19,02 nella residenza municipale, in modalità telematica di videoconferenza ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 10 del 7/05/2020, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	Bassi Daniele	X	
2	Ghiselli Carolina	X	
3	Sangiorgi Stefano	X	
4	Marconi Roberto	X	
5	Donati Matilde	X	
6	Taroni Mara	X	
7	Cacciatore Salvatore		X
8	Padellini Michela	X	
9	Fiori Elisa	X	
10	Maretti Chiara	X	
11	Melis Giada	X	
12	Achouak Mostafa	X	
13	Morra Maria Elena	X	
14	Brini Antonella	X	
15	Martorano Carmelo	X	
16	Dosi Roberto	X	
17	Macagnino Daniele	X	
		16	1
Assessori esterni presenti: Avveduti Laura Gherardi Paolo			

Il Sig. Bassi Daniele nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, alla quale assiste in videoconferenza dal Comune di Massa Lombarda il Segretario Generale Dott.ssa Leone Maria Cristina ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare allegato all'Ordinanza del Sindaco n. 10 del 07/05/2020.

Fungono da scrutatori: Maretti Chiara, Melis Giada, Dosi Roberto.

Alle ore 19,04, nel corso dell'appello dei partecipanti ad opera de Segretario, si collegano in modalità di videoconferenza, per partecipare alla seduta, i Consiglieri Taroni Mara e Melis Giada.

Risultano pertanto presenti n.16 Consiglieri e n. 1 assente (Consigliere Cacciatore Salvatore).

Alle ore 20,10 si collega in modalità di videoconferenza, per partecipare alla seduta, il Consigliere Cacciatore Salvatore.

Risultano pertanto presenti n.17 Consiglieri e nessuno assente.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Bassi Daniele cede la parola alla Dott.ssa Zammarchi Stefania, Responsabile del Settore Entrate Comunali, per l'illustrazione delle modifiche al Regolamento dell'Entrate Comunali oggetto della proposta in esame che riassume in due interventi principali.

Il primo intervento su cui si sofferma la Dott.ssa Zammarchi è relativo all'istituto del ravvedimento operoso già prolungato lo scorso anno. Attualmente la violazione per omessa dichiarazione è sanabile solo entro 90 (novanta) giorni, ma con la proposta in esame il termine si prolunga a 5 (cinque) anni e si applicherà una sanzione pari a un quinto del minimo edittale. Il secondo intervento è invece relativo alla semplificazione della procedura di inflazione.

Terminata l'illustrazione, chiede di intervenire il Consigliere Roberto Marconi, Capogruppo del Gruppo Consiliare "Il futuro in Comune", per ringraziare la Dott.ssa Zammarchi e dichiara, per conto del gruppo che rappresenta, di accogliere favorevolmente le modifiche proposte.

Successivamente prende la parola il Consigliere Dosi Roberto per chiedere se il ravvedimento si applica a Tari e a Imu. La Dott.ssa Zammarchi risponde positivamente precisando che è applicabile a tutti i tributi.

Terminato il dibattito il Sindaco Bassi mette in approvazione l'argomento in esame.

Richiamati i seguenti atti del Comune di Massa Lombarda:

- Deliberazione di Consiglio Comunale. 9 del 28/1/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28/1/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 28/1/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023 - Parte Contabile;

Richiamato l'art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, con particolare attenzione alle esigenze di semplificazione e di chiarezza degli adempimenti dei Contribuenti, stabilendo altresì che per quanto non disciplinato si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti;

Considerato che questa Amministrazione, con delibera di C.C. n. 9 del 9/2/2016, ha provveduto a riapprovare il "Regolamento Generale delle Entrate Comunali" in un unico testo per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Le norme del presente Regolamento sono principalmente finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei principi dettati dai decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014;

Preso atto che per sanare le violazioni che i contribuenti hanno commesso in ambito di fiscalità locale il legislatore ha introdotto anche in materia di tributi locali l'istituto del ravvedimento operoso;

Rilevato che tale istituto, tuttavia, non consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni relative alle omesse dichiarazioni, se non entro 90 giorni dal termine entro il quale doveva essere trasmessa la dichiarazione;

Ritenuto opportuno, nell'ottica della tax compliance quale rapporto di collaborazione fra ente impositore e contribuente, introdurre un'ulteriore fattispecie di ravvedimento operoso, diretta a consentire la regolarizzazione spontanea del contribuente, anche per l'ipotesi di omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine previsto per la trasmissione di questa;

Considerato che, al fine di aderire alla nuova disposizione è necessario modificare il vigente regolamento inserendo al Titolo IV, recante "DIRITTI DEL CONTRIBUENTE", un nuovo Capo dedicato all'istituto del ravvedimento operoso, intitolato "**CAPO VI – RAVVEDIMENTO OPEROSO**";

Dato atto che, al fine di estendere l'applicazione del predetto istituto deflativo alle omesse dichiarazioni, nell'intento di consentire ai contribuenti di regolarizzare anche le violazioni relative all'omessa dichiarazione oltre i 90 giorni concessi dalla normativa vigente, si propone di introdurre la disciplina del ravvedimento operoso per l'omessa dichiarazione, includendo nel regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali il seguente articolo:

Art. 34-bis - Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine

1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.
2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.

Rilevato che, al Capo III- RECLAMO E MEDIAZIONE, si ritiene opportuno modificare l'art. 31, recante "Valutazione", in ragione del fatto che l'istituto della mediazione è diretto a stimolare un confronto delle parti, prima dello svolgimento del contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

Dato atto della finalità predetta, si propone la riformulazione dell'art. 31, come di seguito indicato:

1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, di cui all'art. 17-bis, del D.Lgs.n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.
2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale".

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti tributari degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/1/21;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000 comma 1, lettera b), punto 7), il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Accertato che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano minori entrate a carico del bilancio 2021/ 2023 del Comune;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Con voti espressi in forma palese, dal seguente risultato:

Presenti: n. 16;

Favorevoli: n. 11;

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 5 (Consiglieri Brini Antonella, Macagnino Daniele, Dosi Roberto, Morra Maria Elena, Martorano Carmelo);

DELIBERA

- di modificare il vigente regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera di n. 9 del 9/2/2016 e s.m.i., come segue:

1. introducendo l'articolo 34-bis come segue:

Art. 34-bis - ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine

1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.

2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.

2. Di modificare l'articolo 31 che viene così riformulato:

1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.

2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale;

3. di dare atto che le modifiche al “REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE” sono quelle riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che le stesse, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;

4. di dare atto che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano minori entrate a carico del bilancio 2021/ 2023 del Comune;

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere alle modifiche innanzi riportate,

Con votazione palesemente espressa, dal seguente risultato:

Presenti: n. 16;

Favorevoli: n. 11;

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 5 (Consiglieri Brini Antonella, Macagnino Daniele, Dosi Roberto, Morra Maria Elena, Martorano Carmelo);

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Bassi Daniele

IL SEGRETARIO GENERALE
Leone Maria Cristina

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Riformulazione dell'articolo 31

Art. 31 – Valtazione

1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, di cui all'art. 17-bis, del D.Lgs.n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.
2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale".

Introduzione dell'articolo 34 bis

Aert 34 bis- Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine

1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.
2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.